

Obblighi antiriciclaggio anche per le società “ready-made”

È questa la lettura della Direttiva 2005/60/CE fornita dalla Corte di Giustizia Ue

/ Maurizio MEOLI

Rientra tra i destinatari degli **obblighi antiriciclaggio** un soggetto la cui attività commerciale consista nel vendere società da esso stesso costituite, senza alcuna previa richiesta da parte di suoi clienti potenziali, al fine di essere vendute a tali clienti mediante la cessione delle quote che tale soggetto detiene nel capitale della società oggetto della vendita (c.d. società ready-made). La Corte di Giustizia Ue, nella sentenza di ieri, relativa alla causa n. [C-676/16](#), ha precisato che l'art. 2 § 1 punto 3 lett. c) della Direttiva 2005/60/CE (Terza Direttiva antiriciclaggio), in combinato disposto con l'art. 3 punto 7 lett. a) della stessa Direttiva, deve essere interpretato in tal senso.

La questione è sorta in relazione alla disciplina ceca costituente la trasposizione di tale Direttiva. In essa, infatti, è disposto che si intende per soggetto tenuto agli obblighi antiriciclaggio anche “qualsiasi persona che fornisca a un'altra persona servizi consistenti nel costituire persone giuridiche”; precisandosi, peraltro, che “non è considerato soggetto obbligato colui che non esercita le attività a titolo della sua attività professionale”. A fronte di tali disposizioni, una società avente le caratteristiche sopra riportate veniva sottoposta a procedimento di controllo circa il rispetto degli obblighi antiriciclaggio da parte della competente autorità. Ritenendo di non essere destinataria di tali obblighi, la società ricorreva prima alla Corte Regionale e, poi, alla Corte Suprema Amministrativa.

La società sottolineava, in particolare, come, dal momento che, all'atto della costituzione delle società, essa non disponeva di beni appartenenti ad altre persone, procedendo per sé stessa ed a proprie spese, non poteva essere considerata “soggetto obbligato”. Inoltre, non soltanto la costituzione di società per i clienti **non rappresentava**, in senso stretto, l'oggetto sociale della società, ma, quand'anche si fosse prospettato lo svolgimento di un'attività analoga, essa non avrebbe potuto comunque rientrare tra i “soggetti obbligati”, poiché non costituiva tali società commerciali in nome o per conto di un cliente, cosicché non avrebbe potuto esserle mosso l'addebito di agire in qualità di prestanome per i suoi clienti.

Così, la Corte Suprema Amministrativa decideva di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte Ue una **questione pregiudiziale**: se rientrino nell'ambito di applicazione degli artt. 2 § 1 punto 3 lett. c) e 3 punto 7 lett. a) della Direttiva 2005/60/CE anche soggetti che, nell'ambito della loro attività professionale, vendono società commerciali già iscritte nel Registro delle imprese, costituite ai fini della vendita (società ready-

made), la cui vendita è realizzata mediante il trasferimento della partecipazione nella società controllata che viene ceduta.

Ai sensi dell'art. 2 § 1 punto 3 lett. c) della Direttiva 2005/60/CE, quest'ultima si applica ai **prestatori di servizi relativi a società o trust** diversi da quelli di cui alle lett. a) o b) dello stesso punto 3. L'art. 3 punto 7 lett. a), inoltre, precisa che si intende per “prestatori di servizi relativi a società e trust” ogni persona fisica o giuridica che fornisca a terzi, a titolo professionale, servizi consistenti nel costituire società o altre persone giuridiche (indicazioni confermate nella vigente Direttiva antiriciclaggio 2015/849/UE).

La Corte Ue sottolinea come dalla lettera di tali disposizioni risulti chiaramente che è soggetta agli obblighi antiriciclaggio ogni persona, fisica o giuridica, la cui attività consista nel fornire a un cliente il servizio di costituire società o altre persone giuridiche. Tale servizio è fornito sia quando un terzo affidi a una persona fisica o giuridica il compito di costituire una società a suo nome e per suo conto, che quando un terzo acquisti una società che sia stata **previamente costituita** da tale persona al solo scopo di procedere alla sua vendita.

D'altra parte: la Direttiva non opera alcuna distinzione al riguardo; nulla denota una differente intenzione legislativa; un'esclusione del genere si porrebbe in contrasto con l'obiettivo stesso della Direttiva.

Ed, infatti, i **rischi di riciclaggio** o di finanziamento del terrorismo sussistono non solo nel caso in cui una società sia costituita da una persona, nell'ambito della propria attività, per conto e a nome di un terzo, ma anche quando, come nel caso di specie, una società previamente costituita da una persona, nell'ambito della propria attività, al solo scopo di essere venduta a clienti potenziali, è effettivamente ceduta a un cliente mediante il trasferimento, a favore di quest'ultimo, delle quote che tale persona detiene nel capitale della suddetta società.

Anche in tal caso si presenta il rischio di favorire l'anonimato degli acquirenti effettivi delle società cedute o di coloro che agiscono per loro conto e di consentire una dissimulazione dell'origine e dello scopo dei trasferimenti patrimoniali che transitano per tali società. La questione pregiudiziale, quindi, è risolta nel senso che la disciplina dell'Ue va interpretata nel senso di imporre anche a società del tipo in questione il rispetto degli obblighi antiriciclaggio (e, in particolare, dell'obbligo di **verificare l'identità** del cliente e del titolare effettivo).